



COMUNE DI SANTA GIULETTA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 28-04-2023

O G G E T T O : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta di Prima convocazione, sessione Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Elisabetta D'Arpa, verbalizzante, che procede all'appello nominale. Risultano presenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente	
DACARRO	SIMONA	Presente		
CASELLA	CLAUDIO	Presente		
DELLAVALLE	PIERPAOLO	Presente		
COSCIA	ANDREA	Presente		
GARAVANI	GIUSEPPINA	Presente		
MILANESI	ELISA	Presente		
CIGNOLI	FRANCESCA	Presente		
PAOCHI	SARA	Presente		
BRANDOLINI	ALBERTO	Presente		
MONTAGNA	SILVIA	Presente		
MASSARO	LAURA	Assente		
T O T A L I		10	1	

La Sig.ra **SIMONA DACARRO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DI C.C N. 29 DEL 30.12.2022, LA SEDUTA SI E' SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (CONFERENCE CALL) PER IL VICESINDACO CLAUDIO CASELLA, IN PRESENZA PER IL SINDACO SIMONA DACARRO, PER IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA E PER TUTTI GLI ALTRI CONSIGLIERI COMUNALI. IL TUTTO SI E' SVOLTO CON REGOLARE VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLE VOTAZIONI.

Illustra la Responsabile del Servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare i regolamenti e le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Evidenziato che Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole al differimento dal 30 aprile 2023 al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto l'art. 3, comma 5quiquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31 maggio 2023;

Considerato che la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», nonché, a fronte dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che hanno introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, incidendo sull'applicabilità della TARI alle principali Utenze non domestiche;

Considerato che tali modifiche rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti per l'Ufficio Tributi e per i contribuenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti del Regolamento TARI, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute.

Ritenuto inoltre di proporre l'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2023.

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Alberto Brandolini e Silvia Montagna) espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 10 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti

DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo regolamentare per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che abroga e sostituisce il regolamento comunale approvato con deliberazione di CC n. 11 del 30.04.2016, che si compone di n. 37 articoli. allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
3. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Alberto Brandolini e Silvia Montagna) espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 10 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to SIMONA DACARRO

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal 05-05-2023

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

28-04-2023

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, **05-05-2023**

Il Segretario Comunale

Elisabetta D'Arpa

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

COMUNALE N. 11 DEL 28-04-2023

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI)**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 20-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA GRAZIA LIBERALI

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 20-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MARIA GRAZIA LIBERALI